



Politiche sul cumulo degli incarichi

Teramo, 18 giugno 2009

1	ASPETTI GENERALI	3
1.1	FINALITÀ.....	3
1.2	ITER PER L'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE SUL CUMULO DEGLI INCARICHI	3
1.3	DESTINATARI.....	3
2	CONTESTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
2.1	CONTESTO NORMATIVO ES TERNO.....	3
2.2	CONTESTO NORMATIVO INTERNO.....	4
3	PRINCIPI GENERALI.....	4
4	ORIENTAMENTO SUL CUMULO DEGLI INCARICHI	4
4.1	LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEI SINDACI.....	4
4.2	LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI	5
5	ITER DA SEGUIRE IN CASO DI NOMINA E SUPERAMENTO DEI LIMITI AL NUMERO DEGLI INCARICHI	5
5.1	NOMINA E SUPERAMENTO DEI LIMITE DA PARTE DEI SINDACI	5
5.2	NOMINA E SUPERAMENTO DEL LIMITE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI.....	5
6	ALLEGATI – SCHEMA DI CALCOLO DEL LIMITE AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO PER I SINDACI	7

1 Aspetti generali

1.1 Finalità

Il presente documento illustra le politiche che Banca TERCAS SpA (di seguito la Società o la Banca) e le società costituenti il Gruppo Cassa di Risparmio Provincia di Teramo (di seguito il Gruppo) adottano relativamente alla disciplina sui limiti al cumulo degli incarichi al fine di favorire il buon funzionamento dell'Istituto.

In particolare, il documento dà attuazione alle indicazioni della Banca d'Italia¹, secondo cui "i limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni".

1.2 Iter per l'elaborazione delle politiche sul cumulo degli incarichi

Il Consiglio di Amministrazione approva con delibera le presenti Politiche e le loro modifiche o integrazioni, e le sottopone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione (art. 14 Statuto).

Il Servizio Segreteria Generale della Banca, in ottemperanza degli obblighi normativi, ha cura del costante aggiornamento del documento in esame, proponendo al Consiglio di Amministrazione eventuali revisioni al fine di recepire le evoluzioni normative in materia.

1.3 Destinatari

Ai sensi della normativa attualmente vigente, i destinatari del presente documento sono:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti del Collegio Sindacale.

Le presenti Politiche sono altresì applicabile, per quanto di competenza ed in modo proporzionale, alle società del Gruppo TERCAS e viene portata a conoscenza di tutte le strutture interne della Banca.

Gli Organi Amministrativi delle società facenti parte il Gruppo sono responsabili dell'approvazione ed attuazione di quanto indicato nelle presenti Politiche nell'ambito della propria realtà aziendale.

2 Contesto di riferimento normativo

2.1 Contesto normativo esterno

La Legge sulla tutela del risparmio² ha investito settori cruciali del diritto societario e dei mercati, prevedendo delle nuove regole di corporate governance.

Nell'ambito di tale processo di revisione è stato previsto, in particolare, l'inserimento nel D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 148 bis, concernente i limiti al cumulo degli incarichi che i componenti degli organi di controllo delle Società italiane che emettono azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea e degli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi ex art. 116 TUF, possono assumere presso altre Società.

¹ Cfr. Banca d'Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, par. 3, Linee applicative, lett. b), pag. 12.

² Legge del 28 dicembre 2005, n. 262, contenente Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari

In attuazione di tale disposizione, la Consob ha emanato il Regolamento, adottato con delibera del 3 maggio 2007 n. 15915, ai sensi del quale (artt. da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies, Reg. Emittenti):

- non possono assumere la carica di componente dell'Organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti;
- il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le altre Società di capitali non quotate, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo ex Allegato 5 bis del Regolamento stesso;
- in caso di superamento dei limiti, sono riconosciuti 90 giorni per rassegnare le dimissioni da uno o più incarichi in modo da eliminare l'incompatibilità;
- gli incarichi esenti (ad esempio, liquidatore e curatore fallimentare) e quelli di amministrazione e controllo presso le "Società piccole" (Società di capitali che non superano due dei limiti previsti dall'art. 2435 bis del codice civile) non rilevano ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi;
- gli statuti degli emittenti possono ridurre il limite al cumulo degli incarichi ovvero, fermo restando quanto sopra esaminato, possono prevedere ulteriori limiti.

2.2 Contesto normativo interno

Si riporta quanto dettato dall'art. 18 dello Statuto: *"Con apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono altresì previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare"*.

3 Principi generali

Gli esponenti aziendali devono svolgere il proprio incarico in maniera diligente ed efficace.

Pertanto, in ossequio alla soluzione operativa della Consob di «garantire un'adeguata disponibilità in termini temporali per l'espletamento dell'incarico», la Banca adotta le presenti Politiche tenendo conto dei criteri di seguito descritti:

- dell'onerosità e della complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della Società;
- del numero e della dimensione delle imprese incluse nel consolidamento del Gruppo;
- dell'estensione e dell'articolazione della struttura organizzativa della Banca.

4 Orientamento sul cumulo degli incarichi

4.1 Limiti al cumulo degli incarichi dei Sindaci

In attuazione della disciplina sul cumulo degli incarichi³, i componenti del Collegio Sindacale:

- non possono assumere la carica di Sindaco della Banca se ricoprono la medesima carica in cinque emittenti⁴;

³ Con riferimento all'Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti "Calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo" riportato per completezza anche in allegato al presente documento di cui all'art. 148-bis, comma 1 del d.lgs. n. 58/1998" che riporta anche lo specifico modello di calcolo del cumulo degli incarichi da applicarsi.

⁴ Ai sensi dell'art. 144-duodecies Regolamento Emittenti per "emittenti" si intendono "le società italiane con azioni quotate nei mercati

- possono assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, nel limite massimo pari a sei punti, in virtù degli incarichi rivestiti.

Nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di Amministratore o Sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società.

Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo Gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica.

4.2 Limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori

Un Amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di cinque incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

Un Amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Società, non può ricoprire più di otto incarichi di amministratore o sindaco in altre società.

Ai fini del cumulo degli incarichi, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative, sono considerate le società di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle aventi un patrimonio netto superiore a € 50 milioni, in base all'ultimo bilancio approvato. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente Regolamento, quale unico incarico.

È fatta comunque salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo, con adeguata motivazione, nella relazione al bilancio di esercizio.

5 Iter da seguire in caso di nomina e superamento dei limiti al numero degli incarichi

5.1 Nomina e superamento dei limite da parte dei Sindaci

I soggetti candidati alla nomina di Sindaco rendono noti all'Assemblea, prima dell'accettazione dell'incarico, gli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

A seguito dell'accettazione, idonea informativa deve essere resa, nei tempi e con le modalità definite dalle disposizioni regolamentari emanate in attuazione dell'art. 148-bis TUF⁵, alla Consob e al pubblico.

Nell'ipotesi di superamento del limite, il Sindaco dà comunicazione alla Consob delle cause del superamento. Si applicano a tal fine le disposizioni legali e regolamentari vigenti.

5.2 Nomina e superamento del limite da parte degli Amministratori

I soggetti candidati alla nomina di Amministratore devono rendere noto al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di amministrazione, direzione e controllo rivestiti.

La comunicazione deve essere fatta altresì a seguito della nomina e prima di assumere l'incarico in altre

regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 TUF".

⁵ Cfr. art. 144-quaterdecies (Obblighi di informativa alla Consob) e art. 144-quinquiesdecies (Obblighi di informativa al pubblico).

società.

L'accertamento e la valutazione del numero di incarichi di analoga natura devono essere effettuati, oltre che in occasione della nomina, anche nel continuo⁶, prestando attenzione agli incarichi che comportano un maggior coinvolgimento nella gestione dell'azienda.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione rileva annualmente, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, le cariche di Amministratore o Sindaco complessivamente ricoperte dai Consiglieri.

Nell'ipotesi di superamento del limite, gli interessati ne danno tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi, il Consiglio valuta la situazione stimando l'interesse della Banca ed invita gli interessati ad assumere le necessarie decisioni in merito. A tal fine essi rassegnano le dimissioni dagli incarichi eccedenti entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza del superamento del limite.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente Regolamento da parte degli Amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio.

⁶ Ai sensi delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del 04/03/2008, par. 3, "Fermi restando gli obblighi posti dalla disciplina dettata per le banche quotate, in occasione della nomina degli esponenti aziendali, e nel continuo, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. I limiti al cumulo degli incarichi devono essere oggetto di specifiche previsioni dello statuto o di regolamenti interni".

6 Allegati – Schema di calcolo del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo per i sindaci

Società	Tipologia di incarico per categoria di società	Peso (valore attribuito al singolo incarico)	Numero incarichi	Punteggio	Limiti
EMITTENTI (le società quotate e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)	Emittente - Componente di organo di controllo	1		0,00	Limite numero incarichi < 5
	Emittente - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
	Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	1		0,00	
	Emittente - Amministratore senza deleghe gestionali e che NON partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
SOCIETA' D'INTERESSE PUBBLICO (Banche, Ass., Sim, ecc.)	Società di interesse pubblico - Componente organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.)	0,75		0,00	
	Società di interesse pubblico - Componente organo di controllo in controllata (*)	0,45		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali	2		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (*)	1,2		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,75		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (*)	0,45		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che NON partecipa al comitato esecutivo	0,6		0,00	
	Società di interesse pubblico - Amministratore senza deleghe gestionali e che NON partecipa al comitato esecutivo in controllata (*)	0,36		0,00	

Società		Tipologia di incarico per categoria di società	Peso (valore attribuito al singolo incarico)	Numero incarichi	Punteggio	Limiti
SOCIETA' NON QUOTATE E NON DIFFUSE	GRANDI SOCIETA' (società con i seguenti dati dell'ultimo bilancio: > 250 dipendenti ovvero > € 50 mln di ricavi e > € 43 mln di attivo)	Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile	0,6		0,00	
		Grande - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata (*)	0,36		0,00	
		Grande - Componente di organo di controllo (Coll.Sind., Cons.Sorv., Com.Cont.)	0,4		0,00	
		Grande - Componente di organo di controllo in controllata (*)	0,24		0,00	
		Grande - Amministratore con deleghe gestionali	1		0,00	
		Grande - Amministratore con deleghe gestionali in controllata (*)	0,6		0,00	
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo	0,4		0,00	
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che partecipa al comitato esecutivo in controllata (*)	0,24		0,00	
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che NON partecipa al comitato esecutivo	0,3		0,00	
		Grande - Amministratore senza deleghe gestionali e che NON partecipa al comitato esecutivo in controllata (*)	0,18		0,00	
	MEDIE SOCIETA' (società con i seguenti dati dell'ultimo bilancio: = 250 dipendenti ovvero = € 50 mln di ricavi e = € 43 mln di attivo)	Media - Sindaco con incarico del controllo contabile	0,4		0,00	
		Media - Sindaco con incarico di controllo contabile in controllata (*)	0,2		0,00	
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore	0,2		0,00	
		Media - Componente di organo di controllo o Amministratore in controllata (*)	0,1		0,00	
PICCOLE SOCIETA' (società con i dati ultimo bilancio entro i limiti del 2435-bis e società di cui alla legge 130/99)	Piccola - Componente organo di controllo o Amministratore	Incarichi non rilevanti ai fini del calcolo del limite al cumulo				
Punteggio complessivo					Limite punteggio = 6	

<p>(*) Il Peso attribuito agli incarichi in società controllate, nel presupposto che il componente dell'organo di amministrazione o di controllo ricopra analogo incarico nella società capogruppo, è ridotto dello 0,40% per le società d'interesse pubblico e le società grandi e dello 0,50% per le società medie, rispetto al peso attribuito ad una società delle medesime caratteristiche non controllata. Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso di controllate quotate di emittenti.</p>	
DEFINIZIONI	
Emittenti:	Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico.
Società di interesse pubblico:	Le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le Sim ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile e diversi dagli emittenti.
Società grande:	La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato: i) occupa in media durante l'esercizio almeno 250 dipendenti; ovvero ii) presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro e un attivo dello stato patrimoniale superiore a 43 milioni di euro.
Società media:	La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che, individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora rediga il bilancio consolidato, occupa in media durante l'esercizio meno di 250 dipendenti e non supera uno dei seguenti limiti : i) 50 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; ii) 43 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale.
Società piccola:	La società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, diversa dagli emittenti e dalle società di interesse pubblico, che non supera due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis del codice civile, e la società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Società controllata:	Società inclusa nell'area di consolidamento, il cui componente dell'organo di amministrazione o di controllo riveste analogo carica nella capogruppo.
Incarichi esenti:	Incarichi di liquidatore assunti nel procedimento di cui al Libro V, Titolo V, Capo VIII, del codice civile ovvero incarichi assunti a seguito di nomina disposta dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei procedimenti previsti dall'art. 2409, comma 4 del codice civile, e nelle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, ivi comprese quelle riguardanti società di interesse pubblico.